



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'
DIVISIONE 5

PROT. 5681
R.U. USCITA

Roma, 16 marzo 2015

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Agli Uffici Motorizzazione Civile
(per il tramite delle Direzioni Generali Territoriali)

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Servizio di Polizia Stradale
ROMA

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
AOSTA

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

Oggetto: art. 94, comma 4bis del Codice della strada Disposizioni in materia di disponibilità temporanea, per comodato o locazione senza conducente, di veicoli adibiti al trasporto delle merci.

Premessa.

Come è noto l' art. 94, comma 4bis del Codice della strada stabilisce, tra l'altro, che gli atti che comportino la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario della carta di circolazione, debbano – nei casi previsti dalla medesima disposizione – essere dichiarati agli Uffici della motorizzazione civile per le prescritte variazioni dei documenti di circolazione o, se del caso, dell'archivio nazionale dei veicoli.

Con D.P.R. 198/2012 sono stati, inoltre, previsti gli adempimenti da espletare per l'esecuzione di quanto sancito dalla norma sopra citata e sono state indicate le fattispecie oggetto della predetta comunicazione.

In materia sono state adottate per i veicoli non commerciali – in sostanza, le autovetture e per i motocicli – le circolari della Direzione Generale per la Motorizzazione n. 15513 del 10 luglio 2014 e n. 23743 del 27 ottobre 2014, alle quali può farsi riferimento nei limiti della loro attuale applicabilità.¹

Dette circolari escludono espressamente dal proprio ambito di applicazione i soggetti che effettuano attività di autotrasporto di merci, professionale o commerciale, in quanto tale materia è soggetta a normativa speciale, derivante da disposizioni nazionali e comunitarie e, in alcuni casi da accordi internazionali, che regolamenta nel dettaglio le condizioni ed i requisiti, oggettivi e soggettivi, per l'esercizio dell'attività e pone vincoli – in deroga alla normativa di carattere generale – in materia di disponibilità dei veicoli utilizzati.

Pertanto, ferme restando le disposizioni di carattere generale in tema di autotrasporto di cose in conto proprio e in conto terzi (accesso alla professione, requisito di stabilimento, accesso al mercato e relativi vincoli e limiti), sembra utile operare un riepilogo delle disposizioni che regolamentano la materia, individuando in maniera analitica le fattispecie ammissibili di disponibilità temporanea dei veicoli utilizzati per l'autotrasporto professionale o, nel caso del conto proprio, per i veicoli utilizzati in attività di trasporto complementari ed accessorie ad altra attività esercitata a titolo principale.

Quadro normativo di riferimento.

Come si è sopra accennato, l'intera materia dell'autotrasporto di merci è già assoggettata ad una speciale disciplina di settore, derivante in larga parte da fonti comunitarie e di rango sovranazionale.

Preliminarmente, si ricorda che nell'ambito dell'esercizio dell'attività di autotrasporto per conto di terzi è consentita la disponibilità dei veicoli a titolo di proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, locazione finanziaria, nonché, nei casi prefigurati nella presente circolare, locazione e comodato², mentre non è consentita la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato. Non sono mai ammesse altre forme di disponibilità temporanea.

¹ Tali circolari sono al momento oggetto di sospensiva adottata dal Giudice amministrativo.

² Quando nella presente circolare si fa riferimento alla locazione ed al comodato si intende senza conducente.

A sgombrare il campo da possibili equivoci si rammenta inoltre che, nell'ambito dell'accesso diretto al mercato mediante acquisizione di due veicoli (imprese autorizzate all'esercizio con veicoli di m.c. superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.) o mediante acquisizione di veicoli per una massa complessiva totale non inferiore a 80 t. (imprese autorizzate all'esercizio con veicoli di m.c. superiore a 3,5 t.), ai fini del raggiungimento e nei limiti del mantenimento di tale massa non è ammessa la disponibilità di veicoli in locazione senza conducente, né in comodato senza conducente.

A livello nazionale, la locazione è disciplinata dall'articolo 84 del codice della strada il quale prescrive che, ad eccezione dei veicoli ad uso speciale e dei veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t, la locazione dei veicoli commerciali è ammessa solo tra imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori e titolari di autorizzazione.

Disposizioni di dettaglio circa le prescrizioni e gli obblighi che devono essere assolti in caso di locazione sono contenute nell' articolo 12 del decreto legislativo n. 286/2005. Tale ultima disposizione prescrive l'obbligo della presenza a bordo del contratto di locazione e, conseguentemente, l'obbligo della redazione scritta del contratto stesso, qualunque sia la sua durata (anche sotto i trenta giorni) sostanzialmente soddisfacendo, in tal modo, gli obiettivi di individuazione certa del soggetto che esercita di fatto il possesso del veicolo e che è responsabile della circolazione dello stesso.

Sempre l'articolo 12 del decreto legislativo n. 286/2005 prevede in ogni caso - ed a maggior ragione nel caso di locazione o comodato dei veicoli - la presenza a bordo di documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale il conducente presta servizio presso il vettore.

Per la locazione internazionale³ si fa riferimento alla direttiva n. 2006/1/CE che in larga parte è contenuta nel predetto articolo 84 comma 2 e, per quanto applicabile, alla disciplina dettata dall'accordo CEMT. Le normative in questione non pongono alcun onere di comunicazione a carico delle imprese europee ed extracomunitarie in relazione all'utilizzazione di veicoli locati, salvo l'obbligo della presenza a bordo del contratto scritto di locazione nonché l'esibizione di prova del rapporto di lavoro che il conducente deve intrattenere con l'impresa locataria.

Infine si rammenta che, nell'ambito della disciplina nazionale dell'esercizio dell'attività di autotrasporto in conto proprio con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate, i tipi di disponibilità dei veicoli sono dettati direttamente dalle disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 che con l'articolo 31, comma 1 lettera a) ne limita le forme ritenute ammissibili.

Non sono pertanto mai ammesse né la locazione né il comodato.

%%%%%%%%

³ Per una più completa panoramica della disciplina della locazione internazionale dei veicoli destinati al trasporto delle merci si rinvia alla lettura della circolare di questa Direzione Generale n. 63/M4 del 8 maggio 2006, che si allega.

IL CONTRATTO DI LOCAZIONE

La locazione dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci per conto di terzi o per uso proprio a fini “commerciali” è assoggettata a norme speciali, nazionali, comunitarie e scaturenti dall’accordo CEMT.

Si distinguono le seguenti fattispecie:

- 1) Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate – immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione di cui all’art. 82 del codice della strada comma 5 lett. a) – Locazione a soggetti che li utilizzano per uso proprio. Locazione ammissibile.**

Si tratta dell’ipotesi normale di locazione a soggetti che non utilizzano tali veicoli per svolgere attività professionale di trasporto di merci per conto di terzi. Poiché il trasporto per uso proprio svolto con veicoli aventi m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate non è soggetto ad alcuna licenza, si applicano le disposizioni generali in materia di locazione.

Per i contratti superiori ai 30 giorni è previsto l’aggiornamento dell’archivio nazionale veicoli (cfr. art. 247bis Reg. es. C.d.s. – circolari MOT citate).

- 2) Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio. Locazione ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio. Locazione non ammissibile.**

La possibilità di concedere in locazione tali veicoli è consentita esclusivamente ai soggetti che esercitano professionalmente, dietro corrispettivo, l’attività di locazione di veicoli sulla base delle autorizzazioni comunali conseguite secondo le modalità previste dal D.P.R. 19.12.2001 n. 481 e può quindi essere svolta, ai sensi dell’articolo 82 del C.d.S., commi 4 e 5, esclusivamente con veicoli immatricolati per uso di terzi.

- 3) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate – immatricolati per uso proprio – per i quali è stata rilasciata licenza per il trasporto di cose in conto proprio. Locazione ad altro soggetto che li utilizza per uso proprio. Locazione non ammissibile.**

Il trasporto di merci per conto proprio effettuato a mezzo di veicoli aventi m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate, può essere svolto esclusivamente con veicoli immatricolati ad uso proprio e, a norma dell’articolo 83, comma 2 del C.d.S, la carta di circolazione per tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza per l’autotrasporto in conto proprio.

A norma dell’articolo 31, lettera a), della legge 6 giugno 1974, n. 298, l’attività di trasporto per conto proprio può essere svolta: “con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che la esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducente nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi”.

Non è pertanto ammessa la locazione per tali veicoli.

4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio. ~~In~~ Locazione ad altro soggetto che li utilizza per trasporto di merci per conto di terzi. Locazione non ammissibile.

L'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi presuppone l'utilizzazione dei veicoli, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione e può quindi essere svolta, ai sensi dell'articolo 82 del C.d.S., commi 4 e 5, esclusivamente con veicoli immatricolati per uso di terzi.

5) Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi a norma dell'articolo 82 C.d.S., comma 5, lettera d). Locazione a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio. Locazione non ammissibile.

Riprendendo le considerazioni esposte al precedente punto 4), poiché si tratta di veicoli immatricolati sulla base dell'autorizzazione rilasciata ad imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di trasporto di merci per conto di terzi, non è ammissibile l'ipotesi della locazione a soggetti che intendano utilizzarli per uso proprio.

6) Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate – immatricolati in uso di terzi per finalità di locazione previste dall'art. 82 del codice della strada comma 5 lett. a). Locazione ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto di terzi. Locazione ammissibile.

L'art 84 del codice della strada, comma 4, lett. a) prevede, tra l'altro, che i veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva inferiore o uguale a 6 t., possano essere dati in locazione dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di locazione sulla base della prescritta autorizzazione rilasciata dai comuni secondo le disposizioni del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481.

Tali soggetti, ai quali non si applica la legge 6 giugno 1974, n. 298, né il Regolamento UE 21 ottobre 2009, n. 1071, possono quindi concedere i propri veicoli in locazione in favore di imprese di autotrasporto per conto di terzi, pur senza essere – essi stessi – iscritti all'Albo degli autotrasportatori.

Naturalmente l'impresa locataria dovrà sempre essere abilitata all'esercizio dell'attività con il veicolo preso in locazione e, a tal fine, si distinguono le seguenti ipotesi in funzione dei requisiti soggettivi delle imprese di autotrasporto locatarie che variano a seconda della massa complessiva a pieno carico del veicolo:

- a) Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 1,5 t.:
per la locazione di tali veicoli da utilizzare per il trasporto di cose per conto di terzi è sufficiente che l'impresa locataria risulti iscritta all'Albo degli autotrasportatori.
- b) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e inferiore o uguale a 6 tonnellate:

l'impresa locataria, operando con veicoli di massa superiore a 1,5 t., dovrà sempre essere iscritta al REN e all'Albo degli autotrasportatori, nonché essere autorizzata all'esercizio dell'attività con il veicolo preso in locazione.

Si precisa, infine, che non è mai ammessa la possibilità di concedere in locazione veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate da parte di imprese che, pur eventualmente in possesso di autorizzazione comunale ex D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481, non siano contemporaneamente iscritte al REN e all'Albo degli autotrasportatori ed autorizzate all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

7) Veicoli di qualsiasi massa complessiva a pieno carico – immatricolati per uso di terzi per servizi di trasporto di cose per conto terzi ai sensi dell'articolo 82 del codice della strada, comma 5 lett. d) – in locazione ad altra impresa che li utilizza per il trasporto di merci per conto di terzi. Locazione ammissibile.

L'art 84 del C.d.S., comma 3, prevede che “l'impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.”

Pertanto, le imprese italiane di autotrasporto per conto di terzi regolarmente autorizzate all'esercizio della professione, iscritte all'Albo, nonché – ove previsto – al REN, possono concedere e prendere in locazione veicoli immatricolati per uso di terzi per l'autotrasporto di merci per conto terzi a condizione, come per il punto precedente, che l'impresa locataria sia abilitata all'esercizio dell'attività di autotrasporto con il veicolo preso in locazione.

%%%%%%%%

IL CONTRATTO DI COMODATO.

1) Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio, per attività di trasporto di cose in conto proprio. Comodato ad altro soggetto o impresa che li utilizza per uso proprio. Comodato ammissibile.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, il trasporto di merci per conto proprio, effettuato a mezzo di veicoli aventi m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati ad uso proprio non è soggetto ad alcuna licenza o autorizzazione.

Poiché, inoltre, il contratto di comodato è per sua natura senza fini di lucro, mancando del tutto l'elemento del corrispettivo, è ritenuto ammissibile il comodato di tali veicoli tra privati o imprese a condizione che non cambi l'uso proprio del veicolo.

Per i contratti superiori ai 30 giorni è previsto il tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (cfr. art. 247bis Reg. es. C.d.s. – circolari MOT citate).

2) Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate, immatricolati per uso proprio per i quali è stata rilasciata licenza per il trasporto di cose in conto proprio. Comodato ad altra impresa per uso proprio. Comodato non ammissibile.

Come già argomentato per la locazione, l'art. 31 della legge 298/74 individua, elencandole, le forme tassative di disponibilità di tali veicoli.

Non è pertanto ammesso il comodato per tali veicoli.

3) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso proprio. Comodato ad altra impresa che intende utilizzarli per uso di terzi per trasporto di merci per conto di terzi. Comodato non ammissibile.

Come per la locazione non è mai ammessa la possibilità del comodato dei veicoli immatricolati ad uso proprio ad imprese di autotrasporto iscritte all'Albo degli autotrasportatori, per l'esercizio dell'attività di trasporto di merci per conto di terzi.

L'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oltre ad essere subordinata all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, e – ove prevista – al REN, presuppone l'utilizzazione dei veicoli, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione e può, quindi, essere svolta – ai sensi dell'articolo 82 del C.d.S., commi 4 e 5 – esclusivamente con veicoli immatricolati per uso di terzi.

A maggior ragione, non può mai essere ammesso il comodato di veicoli immatricolati ad uso proprio di m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate, in quanto oltre alle motivazioni di cui al precedente periodo e come già evidenziato al punto 2, per tali veicoli la carta di circolazione viene rilasciata sulla base della prescritta licenza e pertanto l'eventuale cessione a terzi del veicolo, in comodato o locazione, anche per un breve periodo, farebbe venir meno il presupposto stesso dell'immatricolazione.

4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi ai sensi dell'articolo 82 C.d.S., comma 5, lettera d). Comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio. Comodato non ammissibile.

L'ipotesi è speculare alla precedente: anche in tal caso, poiché si tratta di veicoli immatricolati sulla base dell'autorizzazione rilasciata ad imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di trasporto merci per conto di terzi, non si ritiene ammissibile l'ipotesi di comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.

5) Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate, immatricolati per uso di terzi ai fini della locazione a norma dell'articolo 82 C.d.S., comma 5, lettera a). Comodato a soggetti che intendono utilizzarli per trasporto di merci per conto di terzi. Comodato non ammissibile.

Nel caso in esame, tali veicoli vengono immatricolati per uso di terzi a nome di imprese che, dietro corrispettivo, esercitano professionalmente l'attività di locazione dei veicoli stessi, sulla base delle autorizzazioni comunali conseguite secondo le modalità previste dal D.P.R. 19.12.2001 n. 481.

Poiché l'elemento corrispettivo del sinallagma contrattuale è da considerarsi indefettibile, non può essere ammesso il comodato in quanto tale contratto è per sua stessa natura a titolo gratuito.

6) Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi per trasporto di merci per conto di terzi a norma dell'articolo 82 C.d.S., comma 5, lettera d). Comodato ad imprese che intendono utilizzarli per conto di terzi. Comodato ammissibile.

Si tratta dell'ipotesi di comodato di veicoli tra imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori, che utilizzano tali veicoli per il trasporto di merci per conto di terzi.

In tal caso, il comodato – così come la locazione – è ammesso in quanto non viene modificata la destinazione d'uso del veicolo che viene utilizzato nell'esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi, dietro corrispettivo e da imprese a ciò abilitati.

L'articolo 84 del C.d.S., al comma 3, prevede che le imprese italiane di autotrasporto per conto di terzi possono utilizzare, mediante contratto di locazione, solo autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'Albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

Vengono quindi stabiliti vincoli precisi circa la natura giuridica dei soggetti legittimati a concedere e a prendere in locazione i veicoli immatricolati per trasporto di cose per conto di terzi.

Coerentemente con tale disposizione, che riserva la possibilità di concedere in locazione solo i veicoli in disponibilità di imprese di autotrasporto per conto di terzi, ed in analogia con la medesima, si ritiene che anche la possibilità di concedere o utilizzare veicoli in comodato debba essere riservata alle imprese di autotrasporto iscritte all'Albo degli autotrasportatori.

Condizione necessaria è che il comodatario abbia titolo ad esercitare l'attività di autotrasporto con i veicoli utilizzati e tale titolo dovrà essere accertato d'ufficio.

Rimangono vigenti le disposizioni di cui alla circolare di questa Direzione n. 4 del 7 dicembre 2011 lett. e), e, pertanto, tali contratti continueranno a dover essere esibiti in visione agli U.M.C. che dopo il controllo formale dei contratti stessi, continueranno a rilasciare copia vistata della dichiarazione di cui all'allegato 3 della predetta circolare n. 4/2011 che dovrà essere tenuta a bordo ai fini dei controlli. La circolare trova applicazione qualunque sia la durata del contratto di comodato, anche se inferiore ai trenta giorni.

Pertanto gli UMC che ricevono la domanda, verificheranno preventivamente che il comodatario abbia titolo ad esercitare con il veicolo preso in comodato.

%%%%%%%%%

DOCUMENTI DI CONTROLLO

Locazione

Il contratto di locazione deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno i seguenti elementi essenziali (D.M. 16 febbraio 1994, n. 213 e direttiva CE n. 1/2006):

- il nome dell'impresa locatrice e di quella locataria;
- la data e la durata del contratto;
- i dati di identificazione del veicolo locato.

Inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 286/2005 art. 12, comma 2, il contratto deve essere accompagnato dal certificato di iscrizione all'Albo (o al REN per le imprese autorizzate ad esercitare con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t.) dell'impresa locataria con le eventuali limitazioni.

Qualora il conducente sia persona diversa dal locatario, anche dall'originale o una copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga del conducente, ovvero da altra documentazione comprovante il rapporto di lavoro del conducente stesso con l'impresa locataria.

Il contratto, il certificato di iscrizione all'Albo e i documenti relativi al rapporto di lavoro del conducente dovranno trovarsi a bordo del veicolo ed esibiti agli organi di controllo come previsto dal più volte citato art. 12 del decreto legislativo n. 286/2005.

Comodato

Come già sopra specificato, ai sensi della circolare di questa Direzione n. 4 del 7 dicembre 2011 lett. e), i contratti di comodato debitamente registrati e di qualunque durata essi siano, devono essere esibiti agli Uffici della Motorizzazione Civile competenti per la sede principale dell'impresa che ne chiede l'immissione in circolazione, in originale o copia conforme.

Gli Uffici della Motorizzazione Civile dopo il controllo formale dei contratti stessi, rilasciano copia vistata della dichiarazione di cui all'allegato 3 della circolare n. 4/2011.

Poiché il titolo del comodatario ad esercitare l'attività di autotrasporto con i veicoli utilizzati è accertato d'ufficio non è necessaria la presenza a bordo del certificato di iscrizione all'Albo o al REN, fermo restando l'obbligo della presenza a bordo e dell'esibizione della dichiarazione di cui all'allegato 3 della citata circolare n. 4/2011

Anche in caso di comodato resta, infine, fermo l'obbligo generale ai sensi del decreto legislativo n. 286/2005 art. 12, comma 5, di recare a bordo la documentazione comprovante il rapporto di lavoro del conducente con il vettore.

%%%%%%%%%

Per maggior chiarezza e per comodità espositiva, si allegano due tabelle riepilogative delle fattispecie sopra descritte.

Vorranno le Direzioni Generali Territoriali assicurare la diffusione della presente a tutti gli Uffici di loro competenza ed alle relative sezioni.

Si prega, infine, il Servizio di Polizia Stradale di voler provvedere alla diffusione della presente a tutte le Prefetture – UTG ed alle altre Forze di Polizia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Finocchi)




TABELLE RIEPILOGATIVE

CONTRATTO DI LOCAZIONE

1) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso di terzi per locazione (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a), in locazione per uso proprio.	ammesso	Per i contratti superiori ai 30 giorni: aggiornamento dell'archivio nazionale veicoli
2) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio in locazione per uso proprio.	non ammesso	
3) Veicoli di m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio, in locazione per uso proprio.	non ammesso	
4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio in locazione per trasporto di merci per conto di terzi.	non ammesso	
5) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi, in locazione a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.	non ammesso	
6) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso di terzi per locazione (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a), in locazione per il trasporto di merci per conto di terzi.	ammesso	<p style="text-align: center;">Documenti da tenere a bordo</p> Contratto di locazione Certificato Albo o REN Rapporto di lavoro del conducente
7) Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera d), in locazione per il trasporto di merci per conto di terzi.	ammesso	<p style="text-align: center;">Documenti da tenere a bordo</p> Contratto di locazione Certificato Albo o REN Rapporto di lavoro del conducente

CONTRATTO DI COMODATO

1) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio, in comodato per uso proprio.	ammesso	Documenti da tenere a bordo Per i contratti oltre i 30 giorni: tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.
2) Veicoli di m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio, in comodato per uso proprio.	non ammesso	
3) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso proprio in comodato per trasporto di merci per conto di terzi.	non ammesso	
4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi, in comodato per uso proprio.	non ammesso	
5) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso di terzi per locazione senza conducente (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a), in comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.	non ammesso	
6) Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera d), in comodato a soggetti che intendono utilizzarli per conto di terzi.	ammesso	Documenti da tenere a bordo Allegato 3 della circolare n. 4/2011 vistato dall'UMC. Rapporto di lavoro del conducente



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

*Direzione generale
per l'autotrasporto di persone e cose*

Ex Unità Operativa APC 4

Roma, 08 MAG. 2006

Prot. n. 63/M4

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
ROMA

All'Agenzia delle Dogane
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Ufficio Operazioni
ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - Ufficio Operazioni
ROMA

Alla Direzione Generale per la Motorizzazione
SEDE

Agli uffici Provinciali del D.T.T.
LORO SEDI

Oggetto: Utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi - Direttiva n. 2006/1/CE - Noleggio nelle relazioni di traffico internazionale.

Nell'ambito dell'attività di controllo sull'autotrasporto internazionale si è avuto modo di rilevare il mancato rispetto della disciplina relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, recepita dall'art. 84 del Codice della strada ed in particolare dal Decreto del Ministro per il Coordinamento delle politiche comunitarie in data 16 febbraio 1994, n. 213.

Si ritiene, pertanto, opportuno riassumere le disposizioni dettate dalla normativa in questione.

1) DEFINIZIONE

L'istituto della "locazione senza conducente" è definito dall'art.84 del Codice della Strada, il quale, al comma 1, stabilisce che un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

2) LOCAZIONE DI VEICOLI NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

In ambito internazionale, la locazione di veicoli senza conducente è ammessa soltanto per i trasporti fra Stati membri dell'Unione Europea e della CEMT, secondo quanto previsto dalle specifiche normative e più precisamente:

- Stati membri UE: art. 84, 2° comma del Codice della Strada - Decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 16 febbraio 1994, n. 213 concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 90/398 CEE modificativa della precedente direttiva n. 84/647 CEE.
- Stati CEMT: Manuale d'uso delle autorizzazioni CEMT- capitolo 4, § 5.

Per i trasporti effettuati in base agli Accordi bilaterali, non è mai ammesso l'utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente.

Si ritiene altresì opportuno precisare che la locazione di veicoli senza conducente va nettamente distinta dall'ipotesi di utilizzo di complessi veicolari formati da veicoli accoppiati e immatricolati in Stati diversi (aggancio misto).

Ciò in quanto l'utilizzazione di un veicolo noleggiato ha quale presupposto la stipulazione di un contratto di durata predeterminata, mentre l'aggancio misto, laddove consentito, è correlato allo svolgimento di un determinato trasporto internazionale.

3) CONDIZIONI

In ambedue le fattispecie sopradelineate la disciplina dettata al riguardo è del tutto analoga.

Innanzitutto l'utilizzazione di un veicolo senza conducente è ammessa previa stipulazione di un contratto di locazione, il quale deve contenere i seguenti elementi:

- indicazione della denominazione sia dell'impresa che fornisce il veicolo sia di quella che effettua il trasporto di merci su strada per conto di terzi o per conto proprio;
- indicazione della durata del contratto;

Il veicolo locato deve essere utilizzato alle seguenti condizioni:

- il veicolo deve essere immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa che fornisce il veicolo;
- il contratto deve prevedere soltanto la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non deve essere abbinato ad un contratto di servizio concluso con l'impresa locataria e riguardante il personale di guida;
- il veicolo locato deve essere esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza per la durata del contratto di locazione;
- il veicolo locato deve essere guidato da personale alle dipendenze dell'impresa che lo utilizza;

4) DOCUMENTI DI CONTROLLO

La prova del rispetto delle condizioni sopraelencate è fornita dai seguenti documenti, che debbono trovarsi a bordo del veicolo:

- il contratto di locazione o estratto autentificato del contratto, contenente:
 - a) nome dell'impresa locatrice
 - b) nome dell'impresa locataria
 - c) data e durata del contratto
 - d) dati di identificazione del veicolo

Qualora il conducente non sia titolare dell'impresa che ha stipulato il contratto di locazione dovrà trovarsi a bordo:

- il contratto di lavoro del conducente, ovvero l'ultimo foglio paga, o un estratto autentificato del contratto contenente:
 - a) nome del datore di lavoro
 - b) nome del dipendente
 - c) data e durata del contratto di lavoro.

Nel caso di locazione di veicoli per i trasporti effettuati fra Stati membri dell'Unione Europea, i documenti di cui sopra potranno essere esibiti in ogni lingua di ciascun Paese.

Al contrario, nel caso di locazione di veicoli per i trasporti in ambito CEMT, i documenti di cui trattasi – compresi quelli relativi al conducente – dovranno essere accompagnati nell'esibizione al momento del controllo da una traduzione ufficiale in una delle tre lingue della CEMT (inglese, francese o tedesco), come espressamente previsto dal paragrafo 4.5.2 del citato manuale.

Inoltre, la documentazione stessa può essere sostituita da documenti equivalenti, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro, con allegata la relativa traduzione.

5) ASPETTI SANZIONATORI

Ferma restando l'attività di verifica sulla documentazione relativa al veicolo, al conducente ed ai titoli autorizzativi (licenza comunitaria, autorizzazione CEMT etc.), si ritiene opportuno soffermarsi sugli aspetti correlati al noleggio.

In linea generale, trova applicazione l'art. 46 della legge 298/74 ogniqualvolta non venga esibita la documentazione di controllo relativa alla legittimazione del possesso del veicolo a titolo di noleggio.

Si deve, poi, osservare che nelle relazioni di traffico CEMT le lingue ufficiali sono esclusivamente quelle previste (inglese, francese e tedesco); invero, le autorizzazioni rilasciate da tale organismo sono redatte esclusivamente in due delle suddette lingue (inglese e francese).


Non è, pertanto, ammessa l'esibizione del contratto di noleggio - e degli altri documenti dei quali si è sopra discorso - in una redazione che non sia riferibile ad una delle tre predette lingue. Conseguentemente, troverà, anche in tale circostanza, applicazione l'art. 46 della legge 298/74; ad esempio, un contratto di noleggio in lingua originale rumena senza la prescritta traduzione, non può essere considerato un contratto.

Sotto un diverso profilo, si evidenzia che sia le disposizioni comunitarie che quelle CEMT, individuano con precisione gli elementi del contratto di noleggio che, pertanto, devono essere considerati quali "elementi essenziali" del contratto stesso.

Di conseguenza, la mancanza anche di uno di tali elementi determina la radicale nullità del negozio giuridico (inesistenza). All'atto del controllo troverà dunque anche in questo caso applicazione l'art. 46 più volte citato.

Si prega di voler assicurare la più ampia diffusione della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Clara Ricozzi)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti